

Provincia di  Alessandria

Direzione Ambiente e Viabilità1
Servizio Protezione Civile


Piano Provinciale di Coordinamento di Protezione Civile

LR 14 aprile 2003 n.7

DL 2 gennaio 2018 n.1

DPCM 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile

Aggiornamento **ottobre 2024**



Assetto dei Centri Operativi Misti (C.O.M) della provincia di Alessandria - anno 2024

Indice

Premessa	3
Introduzione	5
1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI	8
1.1 Legislazione nazionale	8
1.2 Legislazione regionale	8
1.3 Regolamenti di attuazione della L.R. 7/2003	11
2 GLI ATTORI E LE COMPETENZE	12
2.1 La Provincia	12
2.2 La Prefettura	13
2.3 Il Sindaco	15
2.4 Il Volontariato	18
2.5 Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco –115	19
2.6 Le Forze dell’Ordine	21
2.7 La Centrale Operativa – 118	23
2.8 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A. Piemonte)	24
2.9 Il Dipartimento di Protezione Civile	27
2.10 La Regione	30
2.11 L’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. 20	33
2.12 Azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo	39
2.13 A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Po (ex Magistrato per il Po)	39
2.14 L’A.N.A.S.	43
2.15 Gruppo F.S.	44
3 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZE	46
4 LE TIPOLOGIE DI RISCHIO	50
5 MACROSCENARI DI RISCHIO	53
5.1 Macroscenario rischio idraulico e idrogeologico	53
- Allegati da 1.0 a 1.18	
5.2 Macroscenario rischio sismico	55
- Allegati da 2.0 a 2.18	
5.3 Macroscenario rischio industriale	55
- Allegati da 3.1 a 3.14	
5.4 Macroscenario incidenti a vie e sistemi di trasporto	56
- Allegato 4.0	
5.5 Macroscenario rischio incendi boschivi	56
- Allegati 5.1 e 5.2	
5.6 Strade strategiche ai fini di Protezione Civile, ponti e patrimonio edilizio e culturale	57
- Allegati da COM1 a COM21 contenenti elenchi opere infrastrutturali ed edificato georeferenziati	
6 PROCEDURE PER INTERVENTO IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI	59
- Allegato 6.0 Centri Operativi Misti (C.O.M.) della Provincia di Alessandria	

Premessa

L'Amministrazione Provinciale di Alessandria e la Prefettura di Alessandria intendono adempiere al meglio ad un importante ruolo istituzionale, coordinando e favorendo le attività di Protezione Civile dei Comuni presenti sul territorio provinciale, in riferimento alle specifiche attività di pianificazione e alle più complesse iniziative rivolte alla realizzazione dei sistemi comunali di protezione civile.

Per raggiungere questo scopo, è fondamentale rendere disponibili strumenti provinciali di pianificazione, il più possibile completi e sempre aggiornati.

Per riuscire nell'intento, l'Amministrazione Provinciale ha operato nel corso degli anni arrivando all'approvazione dei seguenti atti principali:

- redazione di un Piano Provinciale Speditivo di Protezione Civile (delibera di Giunta Provinciale n. 572 del 22/08/2005), preliminare alla redazione del Piano Provinciale di Coordinamento di Protezione Civile;
- redazione del Piano Provinciale di Coordinamento di Protezione Civile, approvato con Delibera C.P. n. 23 del 04/06/2007.
- redazione e successivi aggiornamenti del Programma Provinciale di Protezione Civile, di cui l'ultimo approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 26/01/2010.
- redazione delle *“Linee Guida per la Redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile della Provincia di Alessandria”*, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Comitato Provinciale di Protezione Civile il 03/03/2010.;
- redazione del Piano Provinciale di Coordinamento di Protezione Civile, aggiornato a novembre 2011, approvato con Delibera C.P. n. 10 del 04/04/2012.

Il presente documento costituisce un aggiornamento del Piano sopra citato, approvato nell'anno 2012, per renderlo costantemente adeguato ai disposti legislativi ed alla realtà territoriale provinciale.

Nella tabella seguente sono schematicamente anticipate e riassunte le modifiche apportate in questa edizione.

Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente e Viabilità¹

Capitolo	Argomenti	Aggiornamento	Revisioni/Integrazioni
1	Riferimenti legislativi		
1.1	Legislazione nazionale		Revisione dei contenuti
1.2	Legislazione regionale	Aggiornamento dei contenuti	
1.3	Regolamenti di attuazione della L.R. 7/2003		
2	Gli attori e le competenze		
2.1	La Provincia	Aggiornamento dei contenuti	
2.2	La Prefettura		Revisione dei contenuti
2.3	Il Sindaco		Revisione dei contenuti
2.4	Il Volontariato		Revisione dei contenuti
2.5	Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Aggiornamento dei contenuti	
2.6	Le Forze dell'Ordine:il NUE (112)		Revisione dei contenuti
2.7	La Centrale Operativa per la gestione delle Emergenze Sanitarie (ex 118)	Aggiornamento dei contenuti	
2.8	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A.)		Revisione dei contenuti
2.9	Il Dipartimento di Protezione Civile		Revisione dei contenuti
2.10	La Regione	Aggiornamento dei contenuti	
2.11	L'Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. – 20		Revisione dei contenuti
2.11.1	Distretti		Revisione dei contenuti
2.11.2	Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV)		Inserimenti ex novo
2.12	Azienda Ospedaliera “SS Anotni e Biagio e Cesare Arrigo”	Aggiornamento dei contenuti	
2.13	A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Po (ex Magistrato per il Po)	Aggiornamento dei contenuti	
2.13.1	Corsi d'acqua di competenza AIPO	Aggiornamento dei contenuti	Inserimenti ex novo
2.14	L'A.N.A.S.		Revisione dei contenuti
2.15	Gruppo F.S.		
2.15.1	Giurisdizione Provinciale R.F.I.	Aggiornamento dei contenuti	
3	Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza	Aggiornamento dei contenuti	Revisione dei contenuti
4	Le tipologie di rischio	Aggiornamento dei contenuti	
5	Macroscenari di rischio	Aggiornamento dei contenuti	
5.1	Macroscenario rischio idraulico e idrogeologico	Aggiornamento dei contenuti	
5.2	Macroscenario rischio sismico	Aggiornamento dei contenuti	
5.3	Macroscenario rischio industriale	Aggiornamento dei contenuti	
5.4	Macroscenario rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto	Aggiornamento dei contenuti	
5.5	Macroscenario rischio incendi boschivi	Aggiornamento dei contenuti	
6	Procedure per intervento in caso di eventi calamitosi		Revisione dei contenuti

Tabella 1: stato di aggiornamento/revisione capitoli

Introduzione

Il concetto di Protezione civile si è rapidamente evoluto nel corso degli ultimi anni.

Semplificando, si è passati da una visione della protezione civile come semplice attività di “soccorso”, esclusivamente post-emergenziale, a quella di un’attività sistematica ed integrata che, partendo da una precedente fase di “*previsione e prevenzione*” delle possibili criticità a cui uno specifico territorio è esposto, finalizzata alla “*minimizzazione dei rischi*”, offre la possibilità di giungere ad una “*gestione dell’emergenza*” meno onerosa, in termini di vite umane ed anche economici e, perciò, decisamente più efficace.

Il concetto dunque rinnovato è quello di un “sistema complesso” in cui intervengono una straordinaria pluralità di soggetti che, per riferimenti, interessi, linguaggi e procedure, rappresentano una miscela variegata ed esauriente dal punto di vista delle competenze ordinarie e delle possibilità di intervento in emergenza.

Anche la parte normativa ha seguito lo stesso tipo di evoluzione, realizzando una continua interazione tra la presa d’atto del profondo e progressivo cambiamento “socio-culturale” e la sollecitazione impositiva alla trasformazione concettuale ed operativa.

Con la legge 16 marzo 2017, n. 30 il Governo italiano è stato delegato al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. La legge delega – che ribadisce come le attività di protezione civile comprendano la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, la pianificazione e la gestione delle emergenze, nonché le misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita – prevede, tra l’altro, che si definisca, con i decreti governativi, l’organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale. Altro punto centrale nella delega che il Parlamento ha dato al Governo riguarda la disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

In attuazione della legge delega è stato emanato il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, denominato “Codice della Protezione Civile”, nuovo pilastro cardine della materia, che ha portato l’amministrazione ad una profonda opera di revisione degli strumenti pianificatori fino ad oggi adottati.

1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1.1 *Legislazione nazionale*

Il **Codice della Protezione Civile** interviene in un ambito di legislazione concorrente (articolo 117 della Costituzione). L'assetto delle competenze tra i diversi livelli di governo territoriale è regolato dalla legge 59/97 che assegna allo Stato "i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile" e dal già citato d.lgs. 112/98

I principali ambiti di esercizio della norma vertono sulla definizione delle attività di protezione civile, sull'organizzazione di un sistema di governo policentrico, sull'adozione di misure di autoprotezione, sulla promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato, sulla revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, sulla disciplina dello stato di emergenza e sulla identificazione delle tipologie di rischi

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si può, a tutti gli effetti, affermare che la legislazione nazionale abbia attribuito alle autonomie locali un ampio ventaglio di competenze – protezione civile compresa – riservando allo Stato le sole funzioni ritenute di rilievo nazionale, spostando progressivamente il baricentro del sistema di protezione civile verso la periferia.

Questa considerazione si collega all'applicazione, sempre più diffusa a livello normativo, di tre principi fondamentali nell'espletamento e nell'organizzazione di attività di protezione civile:

- **Sussidiarietà**, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- **Prossimità**, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- **Concorso**, che si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

1.2 *Legislazione regionale*

A livello regionale, la prima legge cui fare riferimento è la **Legge Regionale 3 settembre 1986, n. 41** che ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione Piemonte deve fare fronte (art. 2) e soprattutto quale sia il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso (art. 3), precisando in particolare:

- **previsione**: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;

- **prevenzione:** attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi;
- **soccorso:** consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 con cui la Regione Piemonte ha delegato alle Provincie le competenze operative in materia di protezione civile, per quanto riguarda gli eventi di Livello b) (sempre secondo le definizioni predisposte dalla L. 225/92). Questa legge definisce pertanto in modo esplicito competenze, ruoli e funzioni degli enti locali.

Le disposizioni regionali attuali si devono alla **Legge Regionale del 14 aprile 2003 n. 7**, laddove non siano state superate dal più recente Codice della Protezione Civile.

In particolare, le disposizioni della L.R. 7/03 sono finalizzate, "in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di Protezione Civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono", fermo restando quanto recentemente abrogato dal Codice della Protezione Civile e nello specifico l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del sopra menzionato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Per quanto riguarda l'attività provinciale di Protezione Civile si evidenziano i seguenti passaggi tratti dalla Legge Regionale:

Per quanto riguarda il Modello preventivo:

1. L'attività di prevenzione e' basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di Protezione Civile regionale. Tale attività comprende:

- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
- d) l'informazione;
- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.

2. L'attività di prevenzione si attua in ambito Regionale, Provinciale, intercomunale, comunale.

La Pianificazione dell'emergenza:

1. In applicazione di quanto disposto dal Codice della Protezione Civile-tale attività comprende:

- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
- c) (la predisposizione di un parco risorse regionale);
- d) la formazione;
- e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di Protezione Civile di tutti gli enti.

2. L'attività si attua in ambito Regionale, Provinciale, intercomunale, comunale.

Il Modello di soccorso:

1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 7 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:

- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
- b) l'organizzazione del sistema regionale di Protezione Civile strutturato per funzioni di supporto;
- c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
- d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
- e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
- f) il primo intervento tecnico;
- g) il soccorso sanitario;
- h) il soccorso socio-assistenziale.

2. L'attività di soccorso si attua in ambito Regionale, Provinciale, intercomunale, comunale.

Attribuzioni del Sindaco:

1. I Comuni si dotano di una struttura di Protezione Civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a del Codice della Protezione Civile). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli Enti Locali per la gestione di una struttura unica di Protezione Civile.
2. Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile. Ciascun Sindaco è Autorità di Protezione Civile anche a livello intercomunale.
3. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata al Prefetto e alla Regione.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune e della Provincia:

- a) a livello comunale o intercomunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e alla Regione che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità Comunale di Protezione Civile;
- b) a livello Provinciale, il Prefetto della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta Regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinandosi tra loro.

Per tutto quanto non esplicitamente espresso in questo capitolo in quanto parzialmente inconciliabile con la nuova e più recente legislazione nazionale, fare riferimento al Codice della Protezione Civile, DL 2 gennaio 2018, n.1.

1.3 Regolamenti di attuazione della L.R. 7/2003

I Regolamenti Regionali di attuazione della L.R. 7/2003 – “Disposizioni in materia di Protezione Civile”, entrati in vigore dal 05.11.2004 (pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21/10/2004) sono i seguenti:

- Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R.
- Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R.
- Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.
- Regolamento regionale della scuola di protezione civile, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.
- Regolamento regionale recante: “Utilizzo del fondo regionale di protezione civile”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 11/R.

2 GLI ATTORI E LE COMPETENZE

2.1 La Provincia

Le recenti modifiche legislative a livello nazionale hanno delineato una variazione piuttosto significativa in merito al ruolo dell'ente Provincia, che oggi vede pertanto modificati i propri compiti e le proprie responsabilità in materia di protezione civile.

In merito alle attuali competenze in materia di protezione civile, può essere importante ricordare quanto definito oggi dal DL 2 gennaio 2018, nr 1.

L'art 11 del "Codice della Protezione Civile" ricorda infatti che alla Provincia viene attribuita, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, in qualità di enti di area vasta, le funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze

Con L.R. 7/2003 (attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) la Regione ha definito le disposizioni finalizzate all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile, da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono.

In particolare, la legge stabilisce il modello di intervento a livello provinciale (modello preventivo, pianificazione dell'emergenza) ed il modello organizzativo.

Infine, attribuzioni e competenze derivano alle province dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, la **Legge 21 novembre 2000, n. 353**, secondo la quale le Province, le Unioni montane ed i Comuni attuano le attività di previsione e prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni. Questi stessi organismi attuano le attività di previsione e prevenzione nelle aree naturali protette, in assenza degli enti gestori di dette aree, con il supporto del Corpo Forestale dello Stato, ora Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri.

La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2006 relativa al "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e

di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose". La direttiva prevede l'istituzione di un Centro di Coordinamento qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse e delle attività di coordinamento. Con successiva direttiva del 2 maggio 2006, il Dipartimento ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari ed incidenti con presenza di sostanze pericolose, modificata in parte dalla direttiva 27 Gennaio 2012.

L'Amministrazione Provinciale è indicata quale membro del Centro di Coordinamento.

Inoltre, il Sindaco può richiedere anche il supporto dell'Amministrazione Provinciale per l'attivazione e la gestione del Centro di Coordinamento e per l'assistenza alla popolazione.

2.2 La Prefettura

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo svolgono sul territorio un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione - anche rispetto agli enti locali - in tutti i campi del 'fare amministrazione', in esecuzione di norme o secondo prassi consolidate, promuovendo il processo di semplificazione delle stesse procedure amministrative ed il Prefetto del capoluogo della regione ha assunto anche le funzioni di Commissario del Governo. Tali Uffici sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferiti ad altri Uffici.

Ciò che ormai è stato recepito è un concetto fondamentale nella concezione moderna della protezione civile, ovvero l'importanza di una gestione integrata dell'emergenza, priva di frammentazione decisionale e di sovrapposizioni funzionali, che permetta di fornire risposte tempestive ed adeguate a fronteggiare un evento calamitoso.

Le indicazioni provenienti dalla **Circolare 30 settembre 2002, n. 5114** del Dipartimento della Protezione Civile conferivano al Prefetto un ruolo di "cerniera" tra le risorse in campo degli altri enti pubblici, attivando, secondo quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale.

La circolare del settembre 2002, infine, specificava che in situazioni di emergenza è soltanto il Prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, è legittimato ad assumere iniziative straordinarie, in attesa di eventuali successive ordinanze di protezione civile.

Alla luce del recente quadro normativo a livello nazionale, emerge come il "Codice della Protezione Civile", **DL 2 Gennaio 2018, nr 1**, tenda a rafforzare i compiti e gli ambiti di competenza del Prefetto, come indicato all'art 9.

Pertanto, in occasione di eventi emergenziali di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria o che per natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
- c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale
- d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale
- e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali

Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

2.3 Il Sindaco

La riforma delle autonomie locali ha configurato il Comune quale ente a competenza generale, deputato alla cura di tutti gli interessi dei propri amministrati. Di conseguenza, in ambito di protezione civile, la legislazione gli affida un ruolo importante sia nella fase di previsione, di prevenzione e di gestione della situazione di emergenza.

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

Per lo svolgimento della funzione, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel **DL 2 Gennaio 2018, Nr 1 "Codice della Protezione Civile"**, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali;
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L'organizzazione delle attività di protezione civile nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune.

Il Comune, in attuazione del Regolamento di Protezione Civile 7/R, presenta l'elaborato relativo al proprio piano di protezione civile alla Provincia che in accordo con la Prefettura ne esamina i contenuti e lo sottopone al Comitato di Protezione Civile Provinciale che fornisce un parere non vincolante in merito.

Successivamente approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di Ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive e indirizzi regionali indicati nel **“Codice della Protezione Civile”** all'art 11; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

L'Ambito Territoriale Organizzativo ottimale (ATO), secondo la bozza del regolamento 1 del Codice della Protezione Civile denominato allo stato attuale (novembre 2020) come direttiva recante *“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”* individua un contesto territoriale composto da un insieme di Comuni limitrofi che cooperano sul tema della riduzione del rischio e nei quali le attività possono essere esercitate in modo unitario tra più municipalità.

Il piano di Ambito individua le risorse disponibili e ne garantisce l'ottimizzazione dell'impiego ai fini dell'efficace gestione delle emergenze. Lo stesso individua altresì le modalità di supporto ai Comuni nella gestione dell'emergenza. In tal senso il piano d'Ambito è necessariamente parte integrante del piano di protezione civile provinciale che dovrà includere le pianificazioni di tutti gli Ambiti di competenza e dovrà altresì garantire il coordinamento tra le misure previste dalle stesse, al fine di favorire il raccordo tra i diversi Ambiti e assicurare l'uniformità della pianificazione a livello provinciale.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile;

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

La L.R. 44/00 attribuisce ai comuni, ai sensi dell' art. 72, le seguenti funzioni:

- attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
- adozione in ambito comunale di tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare l'emergenza e ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

Con L.R. 7/2003 (attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) la Regione Piemonte ha definito le disposizioni finalizzate all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile, da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono.

In particolare, la legge stabilisce il modello di intervento a livello comunale (modello preventivo, pianificazione dell'emergenza, modello di soccorso e modello di primo recupero) ed il modello organizzativo.

2.4 Il Volontariato

I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, **DL 3 luglio 2017, n. 117**.

La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva, che prevede, in particolare:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, curi la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne sia responsabile;
- b) che all'interno del Gruppo comunale sia individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e siano altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Possono, altresì, essere costituiti gruppi intercomunali o provinciali di protezione civile.

In sintesi il "**Codice della Protezione Civile**" introduce il principio della partecipazione dei cittadini finalizzata alla maggiore consapevolezza dei rischi e alla crescita della resilienza delle

comunità. Tale partecipazione può realizzarsi in vari ambiti, dalla formazione professionale, alla pianificazione di protezione civile e attraverso l'adesione al volontariato di settore. Emerge quindi con chiarezza come le organizzazioni di volontariato ricoprano un ruolo essenziale in tutte le attività di protezione civile: ciò significa che il volontariato non deve più essere considerato come una risorsa da utilizzare solo in caso di emergenza, ma può e deve essere impiegata anche in fase di previsione e prevenzione, in quanto spesso all'interno di queste organizzazioni sono presenti figure qualificate e qualificanti.

Viene pertanto enfatizzato ed espanso ciò era stato a suo tempo disposto dal **D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194**, secondo cui doveva essere considerata *“organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso”* in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché *“attività di formazione e addestramento nella stessa materia”*.

Il Registro unico nazionale delle Associazioni di Volontariato viene oggi regolamentato da quanto disposto dal **Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017**.

Le disposizioni del Codice sono operative a partire dal febbraio 2019 (termini per la modifica degli statuti con l'indicazione della denominazione ETS; messa a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore). Successivamente, il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo settore.

2.5 Il Comando Vigili del Fuoco di Alessandria

Il Comando dei Vigili del Fuoco è l'ufficio operativo che agisce concretamente sul territorio effettuando gli interventi di soccorso tecnici d'urgenza finalizzati alla salvaguardia delle persone ed operando i necessari controlli di prevenzione.

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ed assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Le funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile sono espresse nel DL 2 gennaio 2018, nr 1 “Codice della Protezione Civile” all'articolo 10 e qui di seguito indicate:

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al sopraccitato decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e

urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte

2. Gli interventi di soccorso tecnico nell'ambito delle attività contemplate nel sopraccitato decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento.

Il riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa capo al **DL 6 ottobre 2018, nr 127**, che completa il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124/2015. Il provvedimento incide sulle funzioni e compiti del Corpo, nonché sull'ordinamento del personale con disposizioni correttive rispetto al **DL 29 maggio 2017, n. 97** che aveva operato una ampia revisione della normativa che disciplina il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dove veniva previsto il riassetto delle strutture organizzative del Corpo, disciplinate le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi, e veniva modificato l' ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.

Per permettere interventi tempestivi sono stati creati i Distaccamenti, piccole caserme in cui sono presenti alcuni mezzi ed una o più squadre di soccorso.

Il primo intervento viene effettuato dalla squadra del Distaccamento più vicino; in caso di necessità, altri mezzi ed uomini intervengono in aiuto dagli altri distaccamenti più vicini.

L'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco era stato soppresso dal **Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314** e sostituito con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui viene preposto un dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Direzione regionale del Piemonte svolge in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e difesa civile.

Inoltre, alla Direzione regionale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai Comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;
- b) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico (anche in ambito aeroportuale), prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza, da espletarsi in sede periferica;
- c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede locale;
- d) pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario (dei vigili del fuoco) e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale;
- e) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale.

Sul territorio della Provincia di Alessandria, il Corpo dei Vigili del Fuoco è così organizzato:

- Comando dei Vigili del Fuoco con sede a Alessandria;
- Distaccamento di Acqui Terme;
- Distaccamento di Casale Monferrato;
- Distaccamento di Ovada;
- Distaccamento di Novi Ligure;
- Distaccamento di Tortona;

Inoltre, è presente il distaccamento volontari di:

- Valenza Po;

2.6 Le Forze dell'Ordine

Il Numero Unico di Emergenza: NUE (112)

Dopo un periodo di sperimentazione, è stata definita con la **Legge delega 7 agosto 2015 n. 124** – cd. Legge Madia in materia di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni – l'istituzione su tutto il territorio nazionale del NUE 112 (uno-uno-due) con centrali operative da realizzare in ambito regionale.

Il modello di funzionamento del Servizio individuato dal legislatore assicura una gestione integrata e coordinata e consente, con il filtraggio delle chiamate "improprie" (ad esempio, quelle effettuate per errore, per informazioni o per scherzo), che gli enti di soccorso si dedichino esclusivamente alle emergenze. Il modello organizzativo del Numero Unico di Emergenza 112 prevede una Centrale unica di risposta dove vengono indirizzate le chiamate di emergenza per richiedere

l'intervento di Polizia di Stato, Soccorso Sanitario, Vigili del fuoco o Arma dei Carabinieri. All'interno delle centrali, operatori formati in modo tale da gestire e capire la natura delle emergenze, smistano le chiamate agli Enti responsabili della gestione di queste. Anche se si usa una lingua diversa da quella del Paese in cui ci si trova, si può spiegare ciò di cui si ha bisogno grazie al **servizio multilingue**, che consente la traduzione simultanea della chiamata con l'ausilio di un interprete.

Tale sistema permette alle singole amministrazioni che gestiscono le centrali di primo intervento di **ricevere solo ed esclusivamente le chiamate di vera emergenza**, in modo tale da essere efficienti ed operativi al momento opportuno. Infatti, il 50% delle chiamate ricevute dalle Centrali uniche di risposta non viene inoltrato alle centrali operative poiché non di vera emergenza, in quanto spesso si riscontrano casi di linee occupate a causa di semplici scherzi telefonici, errori o chiamate effettuate per semplici richieste di informazioni.

La Questura: il Questore coordina i servizi di ordine e sicurezza pubblica in caso di emergenza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri: collabora all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ed espleta quelli di Polizia Militare. Cura, in particolare, i compiti informativi sull'evolversi della situazione, data la sua distribuzione capillare nel territorio della provincia. Con **DL 19 agosto 2016, Nr 177** recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*", è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale (le specifiche funzioni sono state attribuite all'Arma dei Carabinieri dall'art. 7).

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.

Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono:

- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale;
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

- il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

Sul territorio della Provincia di Alessandria, il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale è presente con il Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e dai Comandi Stazione Carabinieri Forestale di:

- Acqui Terme
- Alessandria
- Brignano Frascata
- Cantalupo Ligure
- Casale Monferrato
- Gavi
- Ovada
- Stazzano
- Tortona

Il Comando Sezionale Polizia Stradale: concorre all'attuazione dei blocchi stradali nonché alla disciplina delle deviazioni del traffico, ad effettuare la scorta all'unità di soccorso e di evacuazione della popolazione, previa intesa con il Questore.

Il Comando Provinciale Guardia di Finanza: attua i compiti inerenti allo specifico servizio di istituto, nonché di collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

La Polizia Penitenziaria: garantisce la tutela e la protezione dei detenuti nelle case di pena sul territorio provinciale.

2.7 La Centrale Operativa per la gestione delle Emergenze Sanitarie

La **centrale operativa** per la gestione delle emergenze sanitarie è una struttura che ha l'importante compito di ricevere le richieste di soccorso extra-ospedaliero da parte della popolazione e di ogni individuo del territorio di competenza, inviare sul posto e coordinare il mezzo di soccorso più adatto, fornire le istruzioni pre-arrivo al paziente o agli astanti e gestire la destinazione del mezzo di soccorso con eventuale allertamento della struttura che riceverà il paziente.

La centrale operativa è attiva 24 ore su 24 e assicura quindi il coordinamento di tutti gli interventi dal momento dell'evento sino all'attivazione della risposta ospedaliera, garantendo il trasporto del paziente all'ospedale più vicino e/o più idoneo alla gestione della patologia.

Le definizioni "centrale operativa 118" e "centrale SUEM" risultano ormai obsolete in quanto l'Italia ha recepito la normativa europea sul numero unico di emergenza "112" e quindi sta trasformando

e adattando le sue centrali affinché rispondano al sopraccitato numero unico di emergenza 112 per qualsiasi emergenza, non solo di carattere sanitario.

In base alla Regione di appartenenza si inizia quindi a parlare di **“centrale per le emergenze”**, **“centrale operativa 112”**, **“centrale operativa”** e **“centrale provinciale emergenza”**

La Centrale Operativa per la gestione delle emergenze sanitarie (ex 118) e base elisoccorso, con sede ad Alessandria e competenza per le Province di Alessandria ed Asti, può far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria anche in caso di calamità (alluvioni, terremoti, esplosioni, incidenti aerei ecc.) grazie ad un contatto diretto con altre forze operative. Predispose tutti i mezzi (personale medico ed attrezzature) necessari per concorrere alle esigenze del soccorso, allertando le A.S.L. chiamate a concorrere all'emergenza.

La Centrale Operativa provvede anche alla rilevazione in tempo reale dei posti letto nei reparti di emergenza degli ospedali più vicini, consentendo la destinazione finale dei pazienti a seconda della patologia e dalla gravità.

Ad Alessandria è presente anche una Base Elisoccorso con elisuperficie cat. H2 abilitata all'atterraggio notturno , in Viale Teresa Michel n° 65

2.8 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A. Piemonte)

Arpa Piemonte esercita attività di controllo, di supporto, di consulenza tecnico scientifica ed altre attività utili alla Regione, alle Province, a Comuni singoli e associati, nonché alle Aziende Sanitarie del Piemonte, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

In particolare, per quanto riguarda l'ambito di protezione civile, Arpa Piemonte svolge due attività molto importanti che riguardano la prevenzione e la previsione dei rischi di origine naturale e la prevenzione dei rischi di origine antropica.

Relativamente alla prevenzione e previsione dei rischi di origine naturale, Arpa Piemonte “gestisce un complesso sistema di monitoraggio idrometeorologico, che utilizza strumentazioni automatiche d'avanguardia per il rilevamento al suolo ed in atmosfera. L'interpretazione dei dati acquisiti e le risultanze della loro elaborazione modellistica permettono la costante sorveglianza dell'ambiente e del territorio, la gestione dei sistemi di previsione, allertamento e monitoraggio delle situazioni di particolare attenzione, l'aggiornamento costante della documentazione climatologica utile alle attività di pianificazione e programmazione.

Cuore del sistema è il Centro Funzionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale e nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, presidiato 365 giorni l'anno da esperti di dominio in grado di valutare i livelli di criticità attesi o in atto, gli effetti sulla popolazione ed i possibili danni, al fine di supportare le conseguenti decisioni operative ed indirizzare gli interventi”.

Il **DL 31 marzo 1998 n° 112** istituiva il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, costituito dagli organi statali competenti e dai servizi meteorologici delle Regioni per lo svolgimento, con autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, dei compiti tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia

Il **DPCM del 27 febbraio 2004** fornisce gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, e definisce le modalità di attuazione della fase previsionale, costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica.

Il **DL 2 gennaio 2018, nr 1 “Codice della Protezione Civile”** all’art 17 relaziona in merito al sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. Al tempo stesso la norma definisce il governo e la gestione del sistema di allerta assicurati dal Dipartimento della protezione civile che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali sopramenzionata al punto precedente e le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, oltre alle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e ai Centri di competenza

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento sono al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva prevede, in particolare:

a) all’omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile e all’informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

Con D.G.R. 30 luglio 2018, n.59-7320 - Dlgs 1/2018 viene approvato il nuovo disciplinare riguardante " Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Modifica alla D.G.R. 30 luglio 2007, n.46-6578.

Inoltre, il sistema di allerta regionale per la previsione dei processi di versante è stato sviluppato dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte ed è basato su tre modelli concepiti *ad hoc* per fenomeni gravitativi di diversa tipologia, il cui innesco è generalmente determinato da precipitazioni di diversa durata e intensità, nonché da una diversa influenza esercitata dalle precipitazioni antecedenti.

I tre modelli operativi che operano la previsione di innesco delle frane superficiali, degli scivolamenti traslativi delle Langhe e dei processi torrentizi che avvengono nei piccoli bacini montani, sono denominati rispettivamente SMART, TRAPS e DEFENSE

Tale approccio diversificato permette di operare una valutazione più efficace rispetto alla più classica "soglia multivalente", normalmente utilizzata.

- Previsione innesco delle frane superficiali
- Previsione attivazione degli scivolamenti traslativi
- Previsione innesco dei fenomeni torrentizi

Sempre in relazione alla prevenzione e previsione dei rischi di origine naturale, Arpa Piemonte ha istituito un proprio Servizio Sismico per condurre gli interventi di riduzione del rischio sismico tramite la verifica e l'approvazione dei progetti edilizi e degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, secondo la normativa nazionale e regionale vigente (L. 02/02/1974, n. 64; L.R. 12/03/1985, n. 19; D.P.R. 06/06/2001, n. 380; D.G.R. 17/11/2003, n. 61-11017; D.G.R. 23/12/2003, n. 64-11402; Circolare P.G.R. 27/04/2004, n. 1/DOP; D.M. 14/01/2008 e successiva DPCM 09/02/2011 relativa alla valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale, DPCM 08/07/2014, DPCM 12/10/215, DPCM 17/01/2018).

Relativamente alla prevenzione dei rischi di origine antropica, ARPA Piemonte, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, raccoglie e valuta criticamente molteplici informazioni, nell'ambito di un approccio integrato con gli altri Enti e con le aziende, elaborando dati che forniscono il quadro complessivo di pressioni, impatti e risposte connessi con la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale.

Dal luglio 2006 è attiva una convenzione tra Arpa Piemonte e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Piemonte in tema di pianificazione e gestione delle emergenze ambientali e di prevenzione e controllo del rischio industriale, nell'ottica attuativa delle intese territoriali auspiccate nella Convenzione tra Ministero dell'Interno ' Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e APAT.

Con D.D. 13 Luglio 2018, n. 260 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e ARPA Piemonte per l'esecuzione delle

ispezioni in attuazione all'art. 27 del D.lgs 105 del 26 giugno 2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Sul territorio provinciale, ARPA Piemonte è presente con il Dipartimento di Alessandria, a cui sono collegati i servizi territoriali di tutela e vigilanza con presidi territoriali in Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Tortona.

2.9 Il Dipartimento di Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività del Servizio Nazionale della protezione civile: quando si verifica una calamità di rilevanza nazionale, coordina i soccorsi di tutto il sistema.

Il Dipartimento mantiene rapporti costanti con tutte le Componenti e Strutture operative nazionali per garantire le diverse attività previste dal **DL 2 gennaio 2018, nr 1** con il quale è riformata tutta la normativa in materia di protezione civile.

Con i propri Uffici tecnici - che operano in stretto raccordo con le strutture di protezione civile delle Regioni e Province Autonome - e con il supporto dei Centri di Competenza, il Dipartimento si occupa quotidianamente di previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici. In particolare, garantisce il funzionamento del Sistema di allertamento nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali e promuove e realizza programmi e progetti per la riduzione e la mitigazione dei rischi.

Il Dipartimento ha, inoltre, un ruolo importante per l'indirizzo e coordinamento delle attività di pianificazione di emergenza realizzate dalle istituzioni territoriali e per la promozione e organizzazione di esercitazioni di protezione civile, utili a testare modelli organizzativi e procedure operative.

Presso il Dipartimento operano il Centro Funzionale Centrale, nodo strategico della rete dei Centri Funzionali che si occupa delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni naturali, e il Centro di coordinamento Sistema, presso la Sala Situazione Italia che monitora le situazioni di emergenza su tutto il territorio nazionale. Inoltre sono attivi presso la sede del Dipartimento il Coau, Centro Operativo Aereo Unificato, che coordina gli interventi della flotta aerea dello stato per la lotta attiva agli incendi boschivi, e il Coemm, Centro Operativo per le Emergenze Marittime.

Tra le competenze attribuite al Dipartimento c'è il sostegno al volontariato di protezione civile, così come specificamente previsto dal DPR n. 194 del 2001, il supporto alle attività di formazione per i diversi operatori del sistema, la promozione di iniziative per la diffusione della conoscenza della protezione civile e per l'informazione alla popolazione.

È inoltre compito del Dipartimento coordinare le prime attività di risposta a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati, con immediatezza d'intervento, con mezzi e poteri straordinari. Con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, spetta al Capo del Dipartimento della Protezione Civile emanare le ordinanze che disciplinano i primi interventi da realizzare.

Le principali attività del Dipartimento possono essere così riassunte:

- orientare la legislazione sulla prevenzione dei rischi
- predisposizione dei provvedimenti normativi eccezionali e derogatori, le ordinanze, indispensabili per far fronte alle calamità e ridurre al minimo i danni alle persone e alle cose.
- gestire le reti di monitoraggio per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi e definisce le procedure di intervento e le azioni comuni a tutto il sistema.
- sostenere le attività di formazione sul territorio nazionale.
- promuovere la diffusione della cultura di protezione civile per sensibilizzare l'opinione pubblica e favorire la crescita dell'associazionismo in questo campo.

Inoltre, ai sensi del **D.P.C.M. 12 dicembre 2001**, al Dipartimento spettano le seguenti attività:

- organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
- garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonché del Comitato paritetico Stato – Regioni – Enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 343/01, convertito, con modificazioni, dalla Legge 401/01;
- curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
- sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'Interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo.

Il Dipartimento della Protezione Civile predispose, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile per promuovere:

- l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali,
- l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali;
- l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile;
- l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni.

2.9.1 Le Componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile

Le componenti del Servizio Nazionale sono individuate nell'articolo 4 del Codice della Protezione Civile (DL 2 gennaio 2018, nr 1):

- Amministrazioni dello Stato
- Regioni
- Province autonome
- Enti locali

Le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale del Servizio Nazionale
- Forze Armate
- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestale
- Guardia di Finanza
- ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- C.N.R.
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- E.N.E.A.
- C.R.I.
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale

- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
- Volontariato organizzato di Protezione Civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile
- Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
- Strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale

2.10 La Regione

La Regione Piemonte svolge un ruolo di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti locali e regionali che lo costituiscono, al fine di ottimizzare l'intervento degli enti pubblici competenti, locali e regionali.

La funzione della protezione civile regionale è quella di difendere e salvaguardare il sistema ambientale in sintonia con il piano di sviluppo regionale, anche attraverso una maggiore qualità dei servizi, l'elevazione della competitività del territorio e la quantificazione della sua vulnerabilità, il potenziamento della capacità di governo, la predisposizione di progetti strategici e il completamento delle reti di monitoraggio, la predisposizione di piani finanziari di mitigazione e, infine, il concorso alla gestione dell'emergenza.

Il **DL 2 gennaio 2018, nr 1** ha confermato alle Regioni il ruolo di programmazione, indirizzo e svolgimento delle attività di protezione civile con particolare riferimento alla predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua gli ambiti territoriali ottimali e i connessi criteri organizzativi.

La norma conferisce alla Regione il compito di fornire gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi.

Indica inoltre le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale e la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad uno scambio costante di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni.

Sono esplicitate nel Decreto le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza e per lo svolgimento delle conseguenti attività nonché le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi

urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile.

Compete alla Regione la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di protezione civile, nonché l'individuazione delle modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari alla rimozione degli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Tra le attività di protezione civile di competenza regionale, vi è anche lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale

La Regione indica quali siano le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

Alla Regione spetta il compito di favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione eventi emergenziali.

Il D.Lgs. 112/98, prevedeva il conferimento alle Regioni delle seguenti attribuzioni:

- l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi di un evento calamitoso avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi del medesimo tipo;
- l'attuazione di interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
- lo spegnimento degli incendi boschivi;
- la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica con l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze da erogare;
- gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato.

Risulta quindi evidente un ruolo fondamentale delle regioni nell'attività di prevenzione e previsione, che si concretizza nell'espletamento delle seguenti attività:

- censimento, identificazione ed analisi territoriale dei rischi;
- definizione delle metodologie di valutazione previsionale delle diverse tipologie di rischio esistenti sul territorio sulla base anche della utilizzazione, ove disponibili, di modelli fisico-matematici predittivi;
- individuazione dei criteri di tollerabilità dei rischi (articolati per tipo di rischio);
- predisposizione della mappa di vulnerabilità del territorio nell'ambito della quale l'analisi previsionale e correlata con la situazione antropica del territorio stesso;
- indicazione delle misure preventive quali opere, lavori o misure organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo le conseguenze dannose dei rischi;
- definizione delle misure organizzative concernenti la vigilanza e il controllo sulle principali fonti di rischio;
- informazioni al pubblico sui rischi e sulle norme di comportamento da assumere in caso di eventi calamitosi;
- indicazione delle funzioni in ordine alle singole componenti territoriali e delle strutture al concorso;
- indicazione di massime delle risorse umane e finanziarie occorrenti e delle modalità per farvi fronte.

La legge regionale 44/00, modificata con L 56/2014 (Del Rio) e recepita in ambito regionale con LR 23/2015 ha ridelegato alle Province le competenze operative in materie di protezione civile, in particolare per quanto riguarda gli eventi di Livello b), non in contrasto con il codice della protezione civile.

Restano alla Regione Piemonte le seguenti funzioni:

- indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono a livello locale e regionale
- coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in accordo con la Prefettura in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del DL 2 gennaio 2018, nr 1
- coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, d'intesa con il Dipartimento di protezione civile;
- spegnimento degli incendi boschivi,
- coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
- costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

- promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;
- promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche.

2.11 L'Azienda Sanitaria Locale – ASL Alessandria

L'Azienda Sanitaria Locale presente sul territorio è la ASL Alessandria con sede ad Alessandria. L'Azienda Sanitaria Locale ASL AL ha come scopo principale quello di rispondere alla tutela della salute dei cittadini con un'organizzazione efficace ed efficiente, in attuazione delle disposizioni regionali e nazionali, attraverso il sistema e gli strumenti per la prevenzione della malattia ed ai bisogni di salute, in acuzie e cronicità, della popolazione affidatale ed appartenente ad un territorio vasto che intende gestire, per quanto di competenza, in un'ottica di miglioramento continuo.

Sostituisce, unificandone le competenze e le funzioni, le tre AA.SS.LL. (ASL20, ASL21, ASL22) che in precedenza operavano su singole porzioni del territorio provinciale.

I presidi ospedalieri dell' A.S.L. Alessandria sono i seguenti:

- Tortona;
- Casale Monferrato;
- Novi Ligure;
- Acqui Terme;
- Ovada.

Nella tabella seguente viene indicata la capacità, in termini di numero di posti letto disponibili, per ogni struttura.

POSTI LETTO ASL AL al 01/01/2020			
PRESIDIO	Degenza Ospedaliera	Day Hospital/Day Surgery	TOTALE
CASALE MONFERRATO	209	33	242
TORTONA	98	29	127
NOVI LIGURE	179	33	212
ACQUI TERME	85	29	114
OVADA	50	12	62
TOTALE	621	136	757
Nella dotazione di PL sono compresi n. 4 PL Degenza Ospedaliera e DayHospital/Day Surgery di libera professione (Casale, Tortona, Novi, Acqui)			
Non sono comprese le culle del Nido (4 + 7) e i letti di Osservazione Breve Intensiva			
Fonte dati: ARPE - Archivio Regionale Punti di Erogazione			

Tabella 3: elenco presidi ospedalieri ASL AL e relative disponibilità (aggiornamento gennaio 2020)

2.11.1 Distretti

Il territorio di riferimento dell'ASL AL comprende 192 comuni suddivisi con una popolazione Residente al 31.12.2019 e di 430.447 (di cui 209.167 Maschi e 221.280 Femmine) abitanti distribuiti su un territorio di 3.677 mq - densità media 117.1 –ed è articolato in quattro distretti:

- Distretto di Acqui Terme - Ovada
- Distretto di Alessandria - Valenza
- Distretto di Casale Monferrato
- Distretto di Novi Ligure - Tortona

Complessivamente la percentuale di residenti con età maggiore a 65anni (popolazione anziana) è pari al 26.6% (N=114.480).

NOTA

Ovvero tutti i comuni della Provincia di Alessandria, più i comuni di: Palazzo Verellese, Trino, Maranzana, Mombaldone e Moncalvo.

¹<http://www.ruparpiemonte.it/infostat/risultati.jsp>

¹<http://dati.istat.it/>

¹<https://www.istat.it/it/archivio/6789>

¹<http://demo.istat.it/pop2020/index3.html>

Il Distretto è inteso come l'insieme delle strutture e delle professionalità che costituiscono la parte territoriale dell'Azienda Sanitaria. Esso provvede ai bisogni di salute della popolazione per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione. L'integrazione tra le attività del Distretto e quelle dell'Ospedale garantisce la continuità assistenziale sia in caso di ricovero che di dimissioni dall'Ospedale.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, per ogni distretto sanitario in cui è suddiviso il territorio provinciale, i rispettivi comuni afferenti.

Distretto Alessandria-Valenza, Ambito di Alessandria

Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Predosa, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero
--

Distretto di Novi-Tortona, Ambito di Tortona

Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano Di Tortona, Brignano-Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco,
--

Guazzora, Isola Sant'antonio, Molino Dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino

Distretto di Casale Monferrato

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano Sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vc, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga Di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Triville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato

Distretto Alessandria-Valenza, Ambito di Valenza

Bassignana, Cuccaro Monferrato, Fubine, Lu, Montecastello, Pecetto Di Valenza, Rivarone, San Salvatore Monferrato, Valenza

Distretto di Acqui-Ovada, Ambito di Acqui Terme

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto D'erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grogna, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro D'acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone

Distretto di Novi-Tortona, Ambito di Novi Ligure

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto Di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata D'orba, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio

Distretto di Acqui-Ovada, Ambito di Ovada

Belforte Monferrato, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto D'orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Ovada, Rocca Grimalda, Silvano D'orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio

La mappatura dei distretti e relativi ambiti è rappresentata nella figura seguente.



Fig.1: distretti sanitari e relativi ambiti (fonte: www.aslal.it)

L'A.S.L. AL ha il compito di predisporre tutti i servizi (personale medico ed attrezzature) necessari per affrontare le esigenze del soccorso e coordinano le attività mediche e di pronto soccorso da effettuarsi presso gli ospedali, che verranno individuati dal Servizio di Emergenza Sanitaria (118) al momento dell'evento.

Inoltre, ha il compito di mantenere i contatti con tutte le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio della provincia che si occupano di trasporto ammalati ed i luoghi di cura e di ricovero per ogni possibile collaborazione e propongono alle autorità comunali i provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

2.11.2 Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV)

Nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione della ASL AL, all'interno di una delle Strutture Complesse afferenti all'area veterinaria, è presente il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria.

I Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria sono stati istituiti con la D.C.R. 600-12344 del 08 ottobre 1987, al fine di rappresentare uno dei principali strumenti operativi per:

- la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nel settore veterinario;
- agevolare il coordinamento delle attività dei Servizi Veterinari delle province di competenza;
- l'espletamento di alcune funzioni e compiti, ordinari e di emergenza, che richiedono l'impiego di particolari attrezzature e personale specializzato.

Queste strutture forniscono un'importante integrazione alle attività del Settore Veterinario Regionale e dei Servizi Veterinari locali, in linea con le indicazioni della deliberazione istitutiva, che affidava ai Presidi quei servizi inerenti la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali a cui le singole ASL non sono in grado di provvedere per ragioni di costo, di complessità e specialità delle prestazioni.

Per le caratteristiche proprie ed intrinseche, i Presidi Multizonali sono stati individuati dalla Regione Piemonte quali organi preposti alle funzioni di coordinamento delle emergenze epidemiche e non epidemiche.

Vista la natura dei compiti assegnati, i Presidi Multizonali fanno parte del Dipartimento di Prevenzione, al cui Direttore comunicano, annualmente, il programma di attività concordato con il Settore Veterinario Regionale, tenuto conto delle esigenze dei Servizi Veterinari del territorio di riferimento.

Nel tempo le scelte intraprese hanno ridotto progressivamente l'impegno dei PMPPV sul versante della lotta alle malattie infettive degli animali ma, tenuto conto della specializzazione di queste strutture in situazioni di emergenza, sono progressivamente aumentate le richieste di intervento in occasione di eventi catastrofici, di incidenti stradali che coinvolgono animali selvatici e domestici, di interventi di sorveglianza straordinaria che richiedono un coordinamento e che prevedono interventi sovra aziendali, nelle situazioni di allerta che riguardano la sicurezza alimentare e di programmi di intervento che riguardano non soltanto la sanità animale ma l'intera filiera agroalimentare.

Il meccanismo delle comunicazioni rapide, sempre più numerose negli ultimi anni, è diventato uno strumento essenziale per notificare, in tempo reale, rischi diretti o indiretti per la salute umana, animale e l'ambiente, connessi al consumo di alimenti, mangimi e materiali destinati al contatto con alimenti, e adottare misure a tutela della salute pubblica.

A tale scopo è stato istituito, sotto forma di rete, il sistema rapido di allerta comunitario R.A.S.S.F. (Rapid Alert System Feed and Food)- di cui fanno parte la Commissione Europea, gli Stati membri dell'Unione e l'EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare).

I PMPPV supportano il nodo regionale di allerta che si pone in maniera strategica nel sistema europeo del controllo, rintraccio e ritiro dalla vendita dei prodotti agro-alimentari, che possono costituire un pericolo per la salute umana, a garanzia del consumatore finale.

Come strumento operativo della Regione, essi possono farsi carico dell'attivazione dei Servizi Veterinari competenti per territorio, ai fini dell'organizzazione degli interventi, costituendo una "unità operativa di crisi" a carattere locale di cui andrebbero ad assumere la direzione e la responsabilità.

Sull'intero territorio piemontese gravitano quattro Presidi Multizonali che svolgono le funzioni previste dall'atto deliberativo D.C.R. 8/10/87, n. 600 – 12634; sono suddivisi per quadrante di competenza ed afferiscono, ognuno di essi, ad un'azienda sanitaria locale, come di seguito rappresentato:

- il PMPPV della ASL TO 1 per il quadrante nord-est, competente per la provincia di Torino;
- il PMPPV della ASL NO per il quadrante nord-ovest, competente per le province di Novara, Vercelli Biella e Verbania ;
- il PMPPV della ASL CN1 per il quadrante sud-est, competente per la provincia di Cuneo;
- il PMPPV della ASL AL per il quadrante sud-est, competente per le province di Alessandria ed Asti.



Dal Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare: ...”*Oltre alle attività di carattere logistico-operativo di cui sopra, ai PMPPV è affidato, di concerto con il Settore Prevenzione e Veterinaria, il coordinamento con le strutture e le funzioni della Protezione Civile per la predisposizione ed elaborazione dei piani locali di intervento su emergenze non epidemiche che prevedano il coinvolgimento dei Servizi Veterinari.*

I PMPPV, infine, intervengono nella predisposizione dei programmi di formazione sulle emergenze epidemiche, anche tramite l'organizzazione di eventi esercitativi e simulazioni su campo, sulla base di una valutazione del rischio e di scenari possibili..”

Mai come i questi ultimi anni si è dimostrata fondamentale la rete di collaborazione interregionale attivata dai quattro PMPPV, sia nell'attività di formazione, sia sul campo, nelle emergenze epidemiche (focolai di malattie infettive e diffuse delle specie zootecniche) o eventi disastrosi (alluvioni, esondazioni..).

Bisogna inoltre rimarcare che gli applicativi, le banche dati (regionali e nazionali), in uso presso l'area veterinaria (*ARVet, VetInfo; VetAlimenti; InfoMacelli...*) rappresentano un fondamentale strumento operativo in caso di evento calamitoso, per quel che concerne l'anagrafica degli allevamenti di tutte le specie animali, la loro geo-localizzazione, lo stato sanitario e la consistenza del patrimonio zootecnico e della filiera produttiva agro-alimentare, consentendo un rapido intervento in

caso di necessità, ai fini di una adeguata valutazione nell'attività di prevenzione e nei termini di impatto sul territorio.

2.12 Azienda ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

L'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo espleta la sua attività istituzionale attraverso le seguenti strutture operative:

- Presidio "Santi Antonio e Biagio" (Ospedale Civile), via Venezia 16, 15121 Alessandria;
- Presidio Ospedaliero Pediatrico "Cesare Arrigo" (Ospedale Infantile), Spalto Marengo 46, 15121 Alessandria;
- Centro Riabilitativo Polifunzionale Teresio Borsalino, P.le F. Ravazzoni, 3 (ex Via Forlanini 3), 15122 Alessandria;
- Poliambulatorio Ignazio Gardella, via Don Gasparolo 2, 15100 Alessandria;
- Centrale Operativa Emergenza 118 e base Elisoccorso, via T. Michel 65, 15121 Alessandria.

Nella tabella seguente viene indicata la capacità, in termini di numero di posti letto disponibili, per ogni struttura.

PRESIDIO/CENTRO	RIC. ORD	DAY HOSPITAL	TOT
PRESIDIO OSPEDALIERO CESARE ARRIGO	69	14	83
PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANTONIO E BIAGIO	438	72	508
CENTRO RIABILITATIVO FUNZIONALE T.BORSALINO	100	4	104
TOTALI	607	90	695

Tabella 4: elenco disponibilità Azienda ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

2.13 A.I.PO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) nasce sulla base di quattro leggi approvate dai Consigli Regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna (L.R. Emilia-Romagna n. 42 del 22 Novembre 2001; L.R. Piemonte n. 38 del 28 Dicembre 2001; L.R. Lombardia n.5 del 02 Aprile 2002; L.R. Veneto n. 4 del 1 Marzo 2002) e rappresenta l'ente strumentale delle quattro Regioni, ente che raccoglie l'eredità del disciolto Magistrato per il Po, istituito nel 1956, e cura la gestione del reticolo idrografico principale del bacino idrografico del Fiume Po, occupandosi essenzialmente di sicurezza idraulica, di demanio idrico e di navigazione fluviale.

Le leggi istitutive dispongono che l'AIPo, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po e della programmazione delle singole Regioni, svolga le funzioni di

programmazione operativa degli interventi di difesa idraulica, di progettazione e l'attuazione degli stessi interventi, di espletamento della polizia idraulica per come previsto dal Testo Unico sulle Opere Idrauliche R.D.523/1904 nonché dal R.D.2669/1937, di gestione del servizio di piene di cui al già citato R.D.2669/1937(Capo VI), di istruttoria per il rilascio dei nulla osta idraulici propedeutici ai provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali.

AIPo, inoltre, riveste il ruolo di Segreteria Tecnica dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po, come stabilito dalla Direttiva PCM del 8 febbraio 2013 e Centro Previsionale per l'asta principale del fiume Po stesso, per il governo degli eventi di piena che coinvolgono e interessano più regioni, con compiti fra l'altro, di realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Po.

Per la gestione del servizio di piena, attività tecnica che si attiva quando si prevede l'instaurarsi di condizioni idrometriche tali da richiedere il costante monitoraggio e la vigilanza sulle opere di difesa idraulica (rilevati arginali e opere di contenimento dalle piene in generale), per il controllo della loro efficienza e il pronto contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al transitare della piena, sono in corso di revisione i quaderni di Presidio, strumenti operativi locali di cui alla nuova Direttiva AIPo emanata in data 07 agosto 2020.

In corso di evento, l'A.I.Po decide autonomamente le azioni tecnico-idrauliche ritenute necessarie sul reticolo di competenza, comunicandone le motivazioni in sede di Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso le Prefetture, i Centri Funzionali Decentrati (CFD) e le strutture regionali; mentre segnala, o concorre a definire, con le suddette strutture, le eventuali ulteriori azioni di protezione civile.

La nuova Direttiva è stata elaborata alla luce del nuovo Codice di Protezione Civile approvato con D. Lgs n. 01 del 02/01/2018 che conferma, ai sensi degli articoli 4, 7 e 11 del Codice stesso, l'appartenenza di AIPo al Servizio Nazionale di Protezione Civile, in particolare per la gestione degli eventi di piena.

Il servizio di piena, normato dal richiamato R.D.2669/1937 e dalle Direttive AIPo 2013 e 2020, viene effettuato in presenza di arginature continue, opere di laminazione di piena e manufatti idraulici di regolazione dei deflussi, nei tratti specificati al paragrafo successivo, e comporta la verifica e la vigilanza della funzionalità delle opere stesse per cogliere sul nascere situazioni di rischio e attuare tempestivi interventi di contrasto per la salvaguardia delle opere e ai fini della sicurezza del territorio circostante.

In presenza di reticolo con arginature non continue (localizzate a difesa dei singoli centri abitati) o senza opere di contenimento dei livelli, il servizio espletato da AIPo riguarda il monitoraggio dei dati

strumentali e dell'evoluzione del fenomeno e, quando richiesto dagli organi di protezione civile locale, la collaborazione con essi e la pronta disponibilità finalizzata all'attivazione di eventuali interventi di somma urgenza, come disposto all'art.163 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Organizzazioni e strutture sussidiarie. Sia nel Servizio di Piena che nel Servizio di Pronta Operatività, è necessario l'intervento di Strutture Sussidiarie che completino il dispiegamento di A.I.Po per adeguarlo alle necessità impellenti. Il ricorso alle Strutture Sussidiarie va, di norma, definito nelle procedure operative delineate nel QdP e, in ogni caso il ricorso alla sfera della sussidiarietà, si estende con modalità, sinergiche e complementari, alle strutture di: - Volontariato Organizzato, la cui richiesta di attivazione spetta al RSdP con le procedure definite dalle singole; - imprese specializzate nella costruzione, manutenzione e pronto intervento sulle opere idrauliche; - Consorzi di Bonifica; - Ordini Professionali. Quando possibile, all'interno del QdP, l'azione e la complementarietà di queste strutture sussidiarie devono essere preventivamente pianificate e coordinate, sia per l'attività di monitoraggio, sia per gli interventi tumultuari e di somma urgenza, che si dovessero rendere necessari durante gli eventi di piena.

L'organizzazione del Servizio di Piena declinata e dispiegata sotto il profilo operativo nei singoli Quaderni di Presidio, si pone, di contro, come necessario riferimento per la redazione dei Piani Provinciali di Emergenza e, per i loro tramite, dei livelli di pianificazione locale, nella rispettiva articolazione che tratta del Rischio Idraulico.

Tra gli enti che gestiscono il bacino del Po, va anche ricordata l'A.D.B.PO–Autorità di Bacino Distrettuale per il fiume Po, organizzazione costituita da Stato e Regioni, che ha sede a Parma ed è diventata operativa a seguito della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 23 maggio 2017 subentrando alla già autorità di bacino del fiume Po. In essa sono rappresentati le Regioni (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) ed i ministeri (Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Culturali e Ambientali, Risorse Agricole, Alimentari e Forestali). Le principali finalità sono la difesa idrogeologica ed idrografica, la tutela della qualità delle acque, la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, la regolamentazione dell'uso del territorio. L'Autorità di bacino è luogo di intesa unitaria e sinergia operativa fra tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino padano, caratterizzato da complesse problematiche ambientali.

2.13.1 Corsi d'acqua di competenza AIPo

A seguito della nuova attribuzione delle competenze stabilita con DCR Piemonte n. 144-3789 del 31/01/2012, l'elenco dei corsi d'acqua di competenza AIPo, sui quali l'Agenzia svolge la sua funzione di autorità idraulica ai sensi del T.U. 523/1904 e del PAI, sono così individuati (con riferimento al solo territorio della Provincia di Alessandria di interesse per il Piano di Protezione civile):

Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente e Viabilità

CORSO D'ACQUA	TRATTO DI COMPETENZA DCR n. 144-3789 del 31/01/2012	U.O. AIPO competente
Scrvia	da Ponte SP143 Serravalle Scrvia a conf uenza Po	Alessandria
Ossona	da ponte FFSS a Tortona f ho alla conf uenza in Scrvia	Alessandria
Scolmatore Grue	da incile dal torrente Grue alla conf uenza in Scrvia	Alessandria
Curone	da conf ne regionale Piemonte-Lombardia a conf uenza Po	Pavia
Orba	da ponte A26 Silvano d'Orba alla conf uenza Bormida	Alessandria
Lemme	da ponte SP155 via Ovada a Basaluzzo alla conf uenza Orba	Alessandria
Verzenasco	NON DI COMPETENZA	
Bormida	da ponte FFSS di Bistagno a conf uenza Tanaro	Alessandria
Uzzone	NON DI COMPETENZA	
Rio Medrio	da SS30 via Carlo Rosselli in Acqui Terme a conf uenza Bormida	Alessandria
Rio Salario della Molina	NON DI COMPETENZA	
Rio Ronca	dalla chiavica valle loc. Ort iPiepano alla conf uenza in Tanaro	Alessandria
Tanaro	da ponte FFSS a Ceva alla conf uenza Po	Alessandria
Belbo	da ponte SP190 a Santo Stefano Belbo a conf uenza Tanaro	Alessandria
Tiglione	da ponte SP24 a Masio alla conf uenza Tanaro	Alessandria
Rio Chieset b	da ponte FFSS a Quat rordio alla conf uenza Tanaro	Alessandria
Po	da conf uenza Dora Baltea a conf uenza Sesia	Casale M.to
	da conf uenza Sesia a ponte della ferrovia di Valenza sponda dx	Casale M.to
	da conf uenza Sesia a ponte della ferrovia di Valenza sponda sx	Pavia
	da ponte ferrovia di Valenza alla conf uenza Scrvia sponda dx	Alessandria
	da ponte ferrovia di Valenza alla conf uenza Scrvia sponda sx	Pavia
	da conf uenza Tanaro a conf uenza Scrvia sponda sx	Pavia
Grana	da ponte FFSS Valenza a conf uenza Po	Alessandria
Rotaldo	da ponte Ticineto-Valmacca a conf uenza Po	Casale M.to
Gat bla	NON DI COMPETENZA	
Granet b	NON DI COMPETENZA	
Roggia Stura	dall'origine in Fontanet b Po intersezione Roggia Cerca e Cavo del Rot b f ho a conf uenza Sesia	Casale M.to
Scolmatore Roggia Stura di Balzola	da incile dalla Roggia Stura a conf uenza Roggia Stura	Casale M.to
Scolmatore Roggia Stura di Villanova M.to	da incile dalla Roggia Stura a conf uenza Roggia Stura	Casale M.to
Marcova	dal ponte FFSS Casale-Mortara a conf uenza Sesia	Casale M.to
Stura del Monferrato	da ponte SP7 a Pontestura a conf uenza Po	Casale M.to
Roggia Stura di Casale	da loc. Mart hot la Casale M.to alla conf uenza Po	Casale M.to

Tabella 5: elenco corsi d'acqua di competenza AIPO in Provincia di Alessandria (aggiornamento 2020)




Fig. 2 corsi d'acqua di competenza AIPO – fonte Regione Piemonte – DISUW

Le mappe dei tratti di competenza di cui sopra, in aggiornamento rispetto alla fig. 2 sopra riportata, sono consultabili al geoportale AIPO al seguente link: <http://geoportale.agenziapo.it/web/index.php/it/>

Il Servizio di Piena svolto da AIPO non interessa tutti i corsi d'acqua e/o l'intero sviluppo dei corsi d'acqua sopra elencati ma è limitato, secondo le disposizioni regolamentari dell'Agenzia ai tratti arginati di seguito elencati, per quanto attiene al territorio provinciale di Alessandria:

- Fiume Po: in sponda sinistra da Morano Po (AL) alla confluenza Po-Sesia e in sponda destra da Casale Monferrato (AL) fino alla confluenza con il Torrente Scrivia in comune di Guazzora (AL), inclusi gli argini di rigurgito;
- Fiume Tanaro: dal confine provinciale tra Alessandria e Asti in sponda destra e sinistra fino alla confluenza nel Fiume Po in Comune di Alluvioni-Piovera (AL);
- Fiume Bormida dal ponte ferroviario della linea Torino Genova in comune di Alessandria alla confluenza nel Fiume Tanaro in comune di Pietramarazzi (AL).

2.14 L'A.N.A.S.

Il Compartimento Viabilità per il Piemonte ANAS con sede a Torino, provvede al ripristino della viabilità e concorre, in collaborazione con le forze dell'ordine, nelle operazioni di chiusura delle strade di propria competenza.

L'A.N.A.S. in caso di emergenza, deve:

- concorrere, in collaborazione con le forze dell'ordine, alle eventuali operazioni di chiusura dei collegamenti viari di propria competenza;
- attuare le misure di competenza attivando le squadre di emergenza e i mezzi a disposizione;
- garantire la transitabilità della sede stradale e la visibilità dei segnali;
- provvedere all'informazione degli utenti a mezzo di pannelli luminosi e/o cartelli manuali, ove occorra.

Sul territorio della Provincia di Alessandria in seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-7722 del 19/10/2018 pubblicata su BU46 15/11/2018 sono attualmente presenti, dal mese di maggio 2020, i seguenti tratti stradali di competenza A.N.A.S:

- ex 10 Padana Inferiore dal km 73+370 al km 127+250 per una tratta estesa di km 53+880
- ex 30 di ValleBormida dal km 0 al km 67+580 per una tratta estesa di km 67+580
- ex 31 del Monferrato dal km 14+797 al km 26+300 per una tratta estesa di km 11+503
- ex 35 dei Giovi dal km 40+517 al km 70+001 per una tratta estesa di km 29+484
- ex 211 della Lomellina dal km 0 al km 29+825 per una tratta estesa di km 29+825
- SP-211 BIS variante di Tortona dal km 0+000 al km 4+425 per una tratta estesa di km 4+425
- ex 334 del Sassello dal km 28+400 al km 52+424 per una tratta estesa di km 24+024

- ex 456 del Turchino dal km 48+150 al km 78+765 per una tratta estesa di km 30+615
- ex 457 di Moncalvo dal km 0 al km 38+825 per una tratta estesa di km 38+825
- SP-457 VAR variante di Casale M.to dal km 0 al km 3+150 per una tratta estesa di km 3+150
- ex 494 Vigevanese dal km 70+250 al km 87+100 per una tratta estesa di km 16+850
- ex 596 Dir dei Cairoli dal km 12+560 al km 19+942 per una tratta estesa di km 7+382
- SP10var Prov. AL Tangenziale di AL dal km 0 al km 6+708 per una tratta estesa di km 6+708
- SP230 Prov. AL della Val Bogliona dal km 0 al km 3+000 per una tratta estesa di km 3+000

2.15 Gruppo F.S.

Il gruppo ferrovie dello stato è costituito dalle seguenti società:

- RFI Spa – gestore dell’infrastruttura
- Trenitalia Spa – gestore delle attività di trasporto passeggeri e di logistica
- Italferr – ingegneria dei trasporti ferroviari
- FS logistica – logistica ferroviaria per il sistema nazionale delle merci.

2.15.1 Giurisdizione provinciale di R.F.I.¹

La rete ferroviaria della provincia fa parte dei seguenti compartimenti:

- GENOVA Direzione Compartimentale Movimento Via del Lagaccio, 3 010 2442381
- TORINO Via Sacchi, 1, 011 6651
- MILANO Direzione Compartimentale Via Ernesto Breda, 28

La suddivisione dei compartimenti è rappresentata nella figura seguente.



¹ Tratto da “Pianificazione e gestione delle emergenze in RFI S.p.A. per la provincia di Alessandria – 2006” e da documentazione specifica fornita da RFI

Fig. 3 Compartimenti RFI

Nella giurisdizione della provincia di Alessandria insistono i tratti del seguente sistema di linee ferroviarie:

Linea	Compartimento
Alessandria-Chivasso (da Alessandria a Morano sul Po);	Torino
Torino-Alessandria-Genova (da Felizzano a Rigoroso);	Torino e Genova
Alessandria -San Giuseppe di Cairo (da Alessandria a Merana);	Torino
Alessandria -Novara-Arona (da Alessandria a Valenza);	Torino
Alessandria-Piacenza (da Alessandria a Pontecurone);	Milano
Alessandria-Ovada (da Alessandria ad Ovada);	Genova
Nizza Monferrato-Acqui Terme-Ovada-Genova (da Ovada ad Alice Belcolle)	Torino e Genova
Arquata Scrivia-Tortona (da Arquata Scrivia a Tortona);	Genova
Ronco Scrivia-Arquata Scrivia (dal km 6+0.30 ad Arquata Scrivia)	Genova
Tortona-Novi Ligure (da Tortona a Novi Ligure).	Genova

Tabella 5: linee ferroviarie sul territorio provinciale e relativi compartimenti di appartenenza

3 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZE

Il soccorso alla popolazione in emergenza è l'attività che identifica la funzione principale della protezione civile, anche se negli anni le competenze del sistema si sono estese allo sviluppo della conoscenza dei rischi e alle azioni per evitare o ridurre al minimo i danni delle calamità. Il Decreto Legislativo **n.1 del 2 gennaio 2018** ridefinisce le attività di protezione civile individuate per la prima volta dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale 225/1992: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento. Alle attività di protezione civile concorrono diverse amministrazioni e istituzioni, pubbliche e private, che la legge individua quali componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.

In ordinario. Le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale sono impegnate, per i diversi ambiti di competenza e responsabilità, in attività di previsione e nella programmazione di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio.

Comuni, Province e Prefetture si dedicano inoltre all'aggiornamento dei **piani di emergenza**, strumenti indispensabili di prevenzione, sulla base delle linee guida e agli indirizzi regionali e nazionali. Anche il singolo cittadino, in quanto componente del Servizio Nazionale, ha un ruolo di primo piano nelle attività di prevenzione dei rischi. Obiettivo delle attività ordinarie di diffusione della conoscenza di protezione civile e di sensibilizzazione della popolazione è proprio formare un cittadino più consapevole e preparato.

In emergenza. Quando un evento colpisce un territorio, il Sindaco – Autorità Territoriale di protezione civile nell'ambito del Servizio Nazionale - ha il compito di assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali sulla base dei piani comunali di emergenza (evento di tipo "a"). Se i mezzi e le risorse a disposizione del Comune non sono sufficienti a fronteggiare l'emergenza, intervengono la Prefettura - Ufficio territoriale del governo, e la Regione (direzione unitaria dei soccorsi) che attivano le risorse disponibili sui territori di propria competenza (evento di tipo "b"). Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Presidente della Regione, subentra il livello nazionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza (evento di tipo "c"): il coordinamento degli interventi viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. È in questi casi che il Servizio Nazionale viene impegnato in tutte le sue componenti e strutture operative.

L'art 7 del **Codice della Protezione Civile**, richiamando e modificando i contenuti dell'art.2 della abrogata Legge 225/92, individua così la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile, distinguendoli in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

A questi tre livelli di evento sono associati diversi livelli di competenza. La classificazione non avviene in funzione della tipologia dell'evento calamitoso, ma all'intensità e all'estensione del fenomeno.

La L.R. 7/2003 recependo l'allora art. 2 della L. 225/92 e la L.R. 44/2000, definiva un modello territoriale sul quale organizzare il sistema regionale di protezione civile, ai fini della gestione degli interventi in ambiti amministrativi, in parte superato dal Codice della Protezione Civile.

Tale modello prevede che le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a) siano attuate, a livello comunale, da ogni singolo comune, mentre a livello intercomunale, da unioni e associazioni tra comuni e dalle unioni montane.

Le attività previste per fronteggiare invece gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b) sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti locali di cui sopra, a livello provinciale da ogni singola Prefettura coinvolta, mentre vengono attuate a livello regionale, qualora risultino coinvolte due o più province in accordo con le rispettive Prefetture.

Per espletare queste attività, le Prefetture possono costituire i Centri Operativi Misti (C.O.M.) individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le Province competenti per territorio, al fine di garantire la continuità operativa, qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.

Quando, a livello comunale o intercomunale, la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità comunale di Protezione Civile.

A livello provinciale, invece, il Prefetto della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta Regionale, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinandosi tra loro. Va considerato come queste indicazioni legislative non debbano essere considerate rigide: si tratta infatti di una classificazione a grandi linee, volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

Tale classificazione è sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal livello a), a quello b), ed infine al livello c), con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di tipo c), coinvolgendo automaticamente le strutture di livello inferiore.

Questa classificazione si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di livello a sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base di questo ragionamento sono: sussidiarietà, prossimità e concorso.

Quest'ultimo concetto si concretizza nella compartecipazione dei vari soggetti alla gestione dell'emergenza, fermo restando che ogni Ente deve attivare le proprie strutture operative al momento dell'allarme.

La prima struttura ad essere attivata è il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che resterà operativo per tutta la durata dell'evento e indipendentemente dalla sua evoluzione. Nel momento in cui l'evento non sia più gestibile dalle forze comunali, diventa di tipo b) e di competenza della Prefettura che attiva, a sua volta, le strutture operative degli altri enti territoriali: i Centri Operativi Misti (C.O.M.), ovvero aggregazioni di comuni che hanno la funzione di gestire l'emergenza in modo congiunto (con una maggiore dotazione di mezzi, attrezzature e uomini rispetto alle singole amministrazioni locali).

La Prefettura può stipulare accordi con la Provincia per il supporto tecnico e la gestione dei rapporti con i C.O.C. e i C.O.M.

Nel momento in cui le risorse locali non siano sufficienti a fronteggiare l'evento, il Prefetto della provincia richiede al Presidente della Regione, l'intervento della struttura regionale.

Nel caso in cui l'evento diventi di livello c) (dichiarazione dello stato di emergenza), tutte le strutture operative rimangono attive, ma cambiano la direzione ed il coordinamento generale, che passa al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Prefetto.

Conseguentemente il Prefetto attiva h24, presso la Prefettura – UTG, il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) deputato a coordinare gli interventi, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

Nella tabella seguente sono indicati gli ambiti di competenza in relazione ai livelli di evento definiti dal D.Lgs. 1/2018.

GLI AMBITI DI COMPETENZA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (art 7 del D.Lgs. 1/2018; L.R. 44/2000)		
<i>Livello di evento</i>	<i>Tipologia degli eventi calamitosi</i>	<i>Competenza</i>
<p style="text-align: center;">A</p> <p>Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (art 7 comma 1 lettera a del DLgs 1/2018)</p>	<p>a) ogni singolo Comune per eventi che interessano l'ambito comunale. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.</p> <p>b) Unioni e associazioni tra Comuni, città metropolitane per eventi che interessano un ambito intercomunale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune o a livello intercomunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (cfr. Eventi di tipo B).</p>	<p>Comuni/ Unioni e associazioni tra Comuni, dalle città metropolitane, ai sensi della L.R.7/03</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p>Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (art 7 comma 1 lettera b del DLgs 1/2018)</p>	<p>Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria</p>	<p>Prefettura e Regione ai sensi della L.R. 44/00, L.R. 7/03 e D.Lgs. 1/2018 (Regione)</p>
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art 7 comma 1 lettera c del DLgs 1/2018)</p>	<p>Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo</p>	<p>Organi dello Stato D.Lgs. 1/2018</p>

Tabella 6: ambiti di competenza in situazioni di emergenza

4 LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

L'individuazione dei rischi insistenti sul territorio è fondamentale per una corretta pianificazione degli interventi di previsione, prevenzione ed emergenza.

La tipologia dei rischi possibili si deduce sia dallo studio delle caratteristiche del territorio e dall'analisi dell'ambiente e delle attività antropiche, sia dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si sono manifestati nel passato.

Tali eventi, che possono dar luogo ad interventi di Protezione Civile, possono identificarsi in:

- eventi naturali;
- eventi antropici.

Gli eventi naturali sono fenomeni che spesso risultano difficilmente prevedibili, per cui non sempre esistono indicatori facilmente osservabili utili nella formulazione della previsione. Tuttavia uno studio più approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di studio degli eventi possono ridurre le conseguenze, diminuendo i rischi per l'ambiente e per la popolazione.

Una classificazione generale degli eventi naturali è riportata nella tabella seguente.

EVENTI NATURALI	
Rischio	Eventi
geologici	terremoti
meteorologici	nubifragi, neve, siccità, trombe d'aria,...
Idrogeologici, idraulici	alluvioni, frane, valanghe,...

Tabella 7: classificazione eventi naturali

Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, la crescente espansione degli insediamenti urbani ed industriali, il sempre più capillare uso delle vie di comunicazione comportano alterazioni dell'ambiente fisico e del territorio a cui sono inevitabilmente connessi motivi di "rischio" per l'integrità del territorio stesso e soprattutto per la popolazione.

Una classificazione generale degli eventi antropici è riportata nella tabella seguente.

EVENTI ANTROPICI	
Rischio	Eventi
incidenti rilevanti	incendio, esplosione, rilascio sostanze tossiche/inquinanti,...
incidenti a vie ed infrastrutture di trasporto	ferroviari, stradali, rilascio sostanza tossiche/inquinanti, ... collasso dighe, black-out elettrico, idrico,....
incendi	aree boschive
Vari	Ambientale, terroristico, sanitario/veterinario, rientro incontrollato detriti dallo spazio

Tabella 8: classificazione eventi antropici

L'Art 16 del Codice della Protezione Civile identifica in due commi sotto riportati la tipologia dei rischi di protezione civile.

- 1 L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.
- 2 Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

Le classificazioni sopra esposte, adattate al territorio della Provincia di Alessandria ed in coerenza con l'art. 16 del Codice della Protezione Civile, possono essere così schematizzate:

RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO ALESSANDRINO	
Rischio	Eventi
Idraulico – Idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> – Esondazioni – Frane – collasso diga (dem break) – manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico
Sismico	<ul style="list-style-type: none"> – Crollo e/o inagibilità edifici
Industriale e tecnologico	<ul style="list-style-type: none"> – Incendi – Esplosioni – Fughe di sostanze tossiche o nocive
Incidenti a vie e sistemi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> – Ferrovie – Viabilità – Aerovie, aeroporti – Metanodotti, oleodotti, elettrodotti, ossigenodotti
Nucleare	<ul style="list-style-type: none"> – Emissioni radioattive
Incendi boschivi	<ul style="list-style-type: none"> – Incendi di aree boschive con presenza di abitazioni
Fenomeni meteorologici avversi	<ul style="list-style-type: none"> – Eventi meteorologici estremi
Deficit idrico	<ul style="list-style-type: none"> – Scarsità nella Risorsa Idrica
Vari	<ul style="list-style-type: none"> – Ambientale – Terroristico – Sanitario/Veterinario – Rientro incontrollato detriti dallo spazio

Tabella 9: rischi presenti sul territorio alessandrino

5 MACROSCENARI DI RISCHIO

Con il termine scenario di rischio si definisce una descrizione sintetica, verbale e cartografica, delle possibili conseguenze sull'uomo, o sul territorio in generale (naturale ed antropizzato), di eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica.

Lo scenario quantifica il danno atteso al manifestarsi dell'evento, in funzione anche della sua intensità, in relazione ad uno specifico rischio e ad una data porzione di territorio.

Ai fini della pianificazione di emergenza provinciale si è ritenuto di introdurre, a partire dalla presente edizione del Piano, i macroscenari di rischio (definiti "macro" in quanto di scala superiore al livello di competenza comunale, oggetto di specifica pianificazione locale), in cui sono stati identificati i potenziali bersagli di particolare interesse provinciale.

I macroscenari di rischio sono elaborati in forma cartografica per i seguenti rischi:

- idraulico e idrogeologico;
- industriale e tecnologico;
- sismico;
- incidenti a vie e sistemi di trasporto;
- incendi boschivi.

Per il rischio eventi meteorologici eccezionali e per il rischio siccità, al momento, non sono stati prodotti macroscenari.

Per il rischio idrogeologico e per il rischio industriale sono state, inoltre, prodotte specifiche schede di rischio.

5.1 Macroscenario rischio idraulico ed idrogeologico

Per il rischio idraulico ed idrogeologico i macroscenari sono creati a livello di C.O.M.. Per ogni C.O.M. è stata predisposta una cartografia specifica ed una scheda in cui riportare le seguenti indicazioni:

1. informazioni generali del C.O.M.;
2. informazioni su eventi storici;
3. informazioni su opere di difesa (informazioni tratte dal SICOD);
4. bersagli potenziali.

I bersagli potenziali di interesse provinciale, sono suddivisi in bersagli puntuali, lineari ed areali.

- Bersagli puntuali:
 - strutture provinciali (sedi e magazzini);
 - sedi forze dell'ordine (CC, PS e CFS);
 - sedi VVF;
 - ospedali e sede 118;
 - scuole;
 - stazioni ferroviarie.

- Bersagli lineari:
 - viabilità (provinciale, autostradale e ferroviaria);
 - reti tecnologiche.
- Bersagli areali:
 - Aeroporti/aviosuperfici/elisuperfici
 - aree di ammassamento soccorsi;
 - industrie a rischio di incidente rilevante o definite sottosoglia (fonte dati SIAR);
 - scali merci;
 - aree metropolitane.

5.2 Macroscenario rischio sismico

Per la perimetrazione dei comuni in classe III si fa riferimento alla **DGR n. 65-7656 del 21/05/2014**, attualmente vigente, con cui sono state aggiornate anche le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Sul B.U. n. 4 del 23 gennaio 2020 è stata pubblicata la **D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019** “OPCM 3519/2006”. Presa d’atto ed approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte” di aggiornamento della classificazione regionale.

Si evidenzia, tuttavia, che fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

Lo scenario di rischio è costruito in base al possibile coinvolgimento delle strutture provinciali e delle principali risorse presenti sul territorio a seguito di un evento sismico.

5.3 Macroscenario rischio industriale

Per il rischio industriale, il macroscenario è stato determinato per singola azienda a rischio soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 (Soglia Superiore) e s.m.i.. E’ stata creata una cartografia generale di tutto il territorio provinciale e una cartografia dedicata, per singola azienda soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.. Inoltre, per queste aziende sono state predisposte schede dedicate in cui sono presenti le seguenti informazioni:

1. informazioni generali del C.O.M.;
2. informazioni su incidenti;
3. massimo evento atteso;
4. bersagli potenziali.

I bersagli potenziali, individuati alla data di edizione del presente Piano e soggetti ad aggiornamento periodico, sono suddivisi in bersagli puntuali, lineari ed areali.

- bersagli puntuali:
 - strutture provinciali (sedi e magazzini);
 - sedi forze dell’ordine (Compagnie CC, PS e CFS);
 - sedi VVF;
 - sedi C.O.M. e C.O.C.
 - ospedali e sede 118;
 - scuole;
 - stazioni ferroviarie.
- Bersagli lineari:
 - viabilità (provinciale, autostradale e ferroviaria).

- Bersagli areali:
 - Aviosuperfici;
 - Aree di ammassamento soccorsi;
 - Industrie a rischio di incidente rilevante o sottosoglia (effetto domino);
 - Aree metropolitane;
 - Scali merci.

5.4 Macroscenario rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto

Lo scenario contempla incidenti che coinvolgono trasporti di merci pericolose (sia su vettori stradali sia su vettori ferroviari) e incidenti che coinvolgono le reti di trasporto energetico (oleodotti, metanodotti, ossigenodotti ed elettrodotti).

Relativamente ai tracciati delle reti di trasporto energetico oleodotti e metanodotti, si può considerare cautelativamente una zona di vulnerabilità di circa 100 – 200 m lungo l'asse del tracciato. In cartografia sono evidenziate, quali punti potenzialmente critici, le intersezioni tra diverse tipologie di reti (oleodotti, metanodotti e ossigenodotti).

Relativamente al trasporto di merci pericolose poiché, ad oggi, non sono disponibili informazioni sulla natura, quantità e percorsi delle sostanze trasportate non è possibile determinare uno scenario di rischio.

5.5 Macroscenario rischio incendi boschivi

Lo scenario è stato definito sia per priorità di intervento che per classe di rischio ed è distinto per aree di base definite dal Piano Regionale per la Programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta agli incendi boschivi 2021-2025 (aggiornamento 2022) approvato con DGR 12-5791 del 13.10.2022 e consultabile presso il sito internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/incendi-boschivi/dgr-12-5791-13102022-piano-regionale-per-programmazione-delle-attivita-previsione-prevenzione-lotta>

Per quanto riguarda il rischio relativo a Eventi Meteorologici Eccezionali, Siccità e Nucleare non è stata prevista la predisposizione di appositi elaborati cartografici.

5.6 Strade strategiche ai fini di Protezione Civile, ponti e patrimonio edilizio e culturale

Sono considerate strategiche ai fini di Protezione Civile le strade statali e le autostrade, le strade di grande collegamento, le strade di collegamento tra Comuni Capi-zona, le strade di fondovalle e le strade di accesso ai caselli autostradali, ospedali, discariche e di accesso/esodo da aziende assoggettate a Rischio Incidente Rilevante. Segue elenco di quelle individuate sul territorio provinciale

Autostrada A21

Autostrada A26

Autostrada A7

Bretella autostradale A7 - A26

S.S. n° 10 "Padana Inferiore"

S.P. n° 31 "del Monferrato" (collegamento oltre Po)

S.P. 31 bis di Morano (collegamento oltre Po)

S.S. n° 30 "di Valle Bormida" (Collegamento di valico)

S.S. n° 35 "dei Giovi" (Collegamento di valico)

S.P.1 della Gaminella

S.P. n° 35 bis "dei Giovi di Serravalle"

S.P. n° 494 (Ex S.S.) "Vigevanese"

S.S. n° 456 "del Turchino" (Collegamento di valico)

S.S. N° 334 "del Sassello" (Collegamento di valico)

S.P. n° 590 (Ex S.S.) "di Val Cerrina" (Collegamento Casale – Torino)

S.P. n° 596 (Ex S.S./ dei Cairoli (presenza Casello A26)

S.P. n° 99 "Tortona - Rivanazzano"

S.P. n° 100 "di Val Curone" (classificata in zona 3)

S.P. n° 140 "di Val Borbera" (classificata in zona 3)

S.P. n° 185 "della Valle Orba"

S.S n° 211 della Lomellina con innesto S.P. 35 bis dei Giovi a Pozzolo F.

SP 160 della Valle Lemme (collegamento oltre Po)

SP 50 Alessandria - Casale

SP 55 Casale Valenza

Sp 120 della Val Grue (Collegamento fondovalle)

SP 95 Castelnuovo Scrivia – Tortona

SP 93 Castelnuovo Scrivia – Pontecurone (presenza Casello A7)

Sp 90 del Po

SP 82 Spinetta – Sale (presenza Casello A21)

SP 170 Ovada – Gavi

SP 161 della Crenna (Collegamento fondovalle)

SP 161 variante di Gavi

SP 145 della Val Sisola (Collegamento fondovalle)

SP 144 della valle Spinti (Collegamento fondovalle)

SP 155 Novi – Ovada

SP 185 della Valle Orba

SP 154 Bosco Marengo – Novi (presenza casello Novi L)

In ottemperanza al DPCM 21ottobre 2003 e alla DGR 65-7656 del 21 maggio 2014 sono stati individuati edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico per il territorio provinciale, rappresentati sia in cartografia che in appositi elenchi suddivisi per Centri Operativi Misti con la georeferenziazione degli elementi.